



Città di Vigevano

Adunanza Ordinaria

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. **70**

OGGETTO: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DEL COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2025 - RELAZIONE PERIODICA RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:52 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti alla trattazione in oggetto i signori:

Nome	Qualifica	Presenza/Assenza
CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
VESE CLAUDIO	Presidente	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
COLONNA ROBERTO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
REINA MATTIA	Consigliere	Presente
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Presente
ARIANO PAOLO	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	<i>Assente</i>
SUVILLA FURIO	Consigliere	<i>Assente</i>
GARIFULLINA RIMMA	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	<i>Assente</i>
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
CARNEVALE SCHIANCA PAOLA	Consigliere	<i>Assente</i>
VASSORI MARCO	Consigliere	<i>Assente</i>
BELLAZZI LUCA	Consigliere	Presente
AMBROSINO MARTINA	Consigliere	<i>Assente</i>
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente

Partecipano alla seduta il Sindaco Ceffa, il Vice Sindaco Aurelia Boccia e gli Assessori

Antonella Mairate, Nunziata Alessandrino, Massimo Boccalari, Riccardo Ghia, Daniele Semplici e Nicola Scardillo.

Partecipa il Vice Segretario Generale CALCATERRA GIUSEPPE.

Partecipa alla Seduta il Dottor Fabio Fazio, Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Presidente.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<https://vigevano.consiglicloud.it/archive>

Il **Presidente Vese** introduce la proposta e cede la parola all'**Assessore Alessandrino**, che illustra la proposta in oggetto, annessa al presente atto ed esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipate, Igiene Urbana, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale", nella seduta del 22 Dicembre 2025.

Interviene il **Dott. Fazio** per una precisazione.

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

Richiamati:

- l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL);
- il decreto legislativo 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy attuativo dell'articolo 8 del decreto legislativo 201/2022;

Rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 201/2022 alla lettera c) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» come “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 201/2022 che definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» come “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”;

Considerato che il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 prevede l'effettuazione annuale della ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nei rispettivi territori da parte dei Comuni e delle forme associative degli stessi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di efficienza e qualità del servizio e rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio nonché la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house in generale oltre che gli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante;

Appurato che il medesimo comma 1 dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 201/2022 prevede che dovranno “anche” essere considerati gli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9, che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed in particolare i costi di riferimento, gli schemi tipo di PEF, i livelli minimi di qualità, gli schemi di bandi e contratti;

Considerato che la ricognizione di cui al comma 1 dell'articolo 30 decreto legislativo 201/2022 rileva la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti, è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del

decreto legislativo n. 175 del 2016, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 30 decreto legislativo 201/2022;

Precisato che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Considerato il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 201/2022 il quale prevede che nell'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 debba essere dato conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustifichino il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati conseguiti nella gestione;

Rilevato che il Comune di Vigevano, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022, ha provveduto alla ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nel proprio territorio secondo le modalità ex art. 14 decreto legislativo 201/2022 e cioè:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 201/2022 rubricato "Trasparenza nei servizi pubblici locali" la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto legislativo rientra tra gli atti che devono essere pubblicati tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede all'immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL». Detto atto dovrà essere reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai già citati luoghi di prima pubblicazione;

Vista la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allegata alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista l'appendice concernente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società in house, predisposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 e approvata in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2025;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23 dicembre 2025: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 (articolo 11, decreto legislativo n.118/2011);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025: "Approvazione PEG Finanziario 2025-2027" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027" e successive modifiche ed integrazioni;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Baldina, Bellazzi, Bertucci e Spissu) resi mediante sistema informatizzato dai 18 Consiglieri presenti e n. 14 votanti

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. di approvare, in attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022, la relazione relativa alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto dell'appendice concernente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società in house, predisposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022, approvata in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2025;
4. di disporre, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 201/2022, che le relazioni oggetto di approvazione vengano pubblicate senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente trasmesse all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Successivamente, al fine di ottemperare quanto prima al disposto dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Baldina, Bellazzi, Bertucci e Spissu) resi mediante sistema informatizzato dai 18 Consiglieri presenti e n. 14 votanti

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

CLAUDIO VESE

GIUSEPPE CALCATERRA

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 23/12/2025

Comune di VIGEVANO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA

Anno 2025

(Art. 30 D. Lgs. 201/2022)

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31.12.2025 del Comune di VIGEVANO

Sommario.....

.2

3

4

6

8

9

9

9

1. Il contesto normativo di riferimento

In attuazione della delega conferita dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in data 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 201 recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* con l'intento di rendere organica e contenuta in una sorta di Testo Unico - il D.lgs. 201/2022 è già stato ribattezzato TUSPL (Testo Unico Servizi Pubblici Locali) - la frammentata disciplina dei servizi di interesse economico generale.

Tra le diverse innovazioni previste dalla riforma, rileva qui l'adempimento previsto dall'art. 30 D.lgs. 201/2022:

Art. 30 D.lgs. 201/2022 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene quindi introdotto, a carico di Comuni e loro forme associative degli stessi, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché città metropolitane, province ed altri enti competenti, l'onere di effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e con cadenza annuale, una *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”* per *“ogni servizio affidato”*.

La ricognizione è da aggiornarsi, di regola, annualmente e *“contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”* (comma 2).

Nel caso di affidamenti a società in house, la nuova ricognizione ex art. 30 rappresenterà appendice alla revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione, condotta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

L'adempimento si articola in una verifica annuale dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica nei rispettivi territori (comma 1), che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di:

- o efficienza e qualità del servizio;
- o rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio;

in modo analitico e considerando “*anche*” gli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del decreto che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si tratta dei costi di riferimento, degli schemi tipo di PEF, dei livelli minimi di qualità, degli schemi di bandi e contratti.

Il suddetto Ministero, con riferimento al PEF e agli indicatori di qualità, ha emanato il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 con relativi allegati del in attuazione proprio dell’art. 8 del D.lgs. 201/2022, segnalando che il medesimo Ministero adotterà ulteriori provvedimenti per la completa attuazione dell’articolo stesso e nel pubblicare il medesimo Decreto Direttoriale ha individuato 5 servizi da applicare in sede di prima applicazione (impianti sportivi - esclusi impianti a fune ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 201/2022; parcheggi; servizi cimiteriali e funebri se erogati come servizi pubblici locali; luci votive; trasporto scolastico).

La ricognizione dovrà dare altresì conto, oltre ai profili, atti e indicatori già ut supra segnalati, della misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, energia elettrica e gas naturale) e all'affidamento a società in house in generale, oltre che degli oneri e dei risultati in capo all’ente affidante.

Ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. in esame, l’Ente, inoltre, è tenuto a riferire, nell’ambito della razionalizzazione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, circa le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell’affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

2. L’ambito di analisi

Come visto poc’anzi, l’adempimento di cui all’art. 30 del D.lgs. 201/2022 ha per oggetto la verifica della “*situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*”.

Il D.lgs. 201/2022 all’art. 2 comma 1, alla lettera c) definisce i «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*» come “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione,*

qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” mentre alla lettera d) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» come “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.

Da dette definizioni e tenendo a mente quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'art. 30, e cioè che tale ricognizione è riferita a “ogni servizio affidato”, parrebbero esclusi dalla verifica i servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti in economia, i servizi a rete affidati da altri enti competenti rientranti nell'ambito soggettivo dell'adempimento e, naturalmente, i servizi privi di rilevanza economica ed i servizi strumentali.

È necessario tuttavia rilevare che se i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere facilmente individuati in quanto attengono tendenzialmente alle c.d. utilities, vale a dire: rifiuti; idrico; distribuzione del gas; trasporto pubblico locale, è decisamente più complesso stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e ciò dipende dal fatto che il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e varia a seconda dei territori, inoltre, in ragione delle differenze interpretative è difficile riuscire a stabilirne a priori un ambito di applicazione.

Ad esempio, ANCI, espressasi sul tema nel quaderno n. 46/2023, non ritiene esaustivo e sufficiente il succitato elenco fornito in sede di pubblicazione del Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la ricognizione ex art. 30 e ritiene non propriamente allineati al concetto di servizi di interesse economico generale tutti i servizi inseriti nella catalogazione fornita da ANAC nel “*Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali*” dell'Autorità stessa.

Alla luce di ciò appare condivisibile il fatto che “***deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento***”, pertanto, l'unica strada per sgombrare il campo da incertezze è quella della verifica “caso per caso” caratterizzata, in questa fase di prima applicazione, da un'ottica di semplificazione.

Sulla base di quanto sopra evidenziato è stata pertanto svolta la presente ricognizione; ove dovessero emergere interpretazioni diverse in momenti successivi sarà cura del Comune valutare i necessari adeguamenti

3. I servizi di interesse economico generale del Comune di VIGEVANO

Di seguito viene operata la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica riconducibili all'Amministrazione dando conto della tipologia di attività, della modalità di affidamento ed erogazione e del costo annuo del servizio.

ELENCO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI VIGEVANO

SERVIZIO	SOGGETTO GESTORE	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (€)
PRE E POST SCUOLA	Società Consortile Venti Cooperativa Sociale / Consorzio Blu	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1048/2024 e n. 1132/2025		€ 156.781,40
ASILI NIDO	COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS ALEMAR/START	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1110/2023	Rep n. 8928/2023	€ 1.643.144,58
REFEZIONE SCOLASTICA	SODEXO ITALIA SPA	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 2203/2024	Reg. n. 8951 del 14/04/2025	€ 2.731.877,01
PALAZZETTO DELLO SPORT	ASD POOL VIGEVANO SPORT	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 2095/2023	Reg. n. 8937/2024	CONCESSIONE
CENTRO SPORTIVO ANTONA	ASD VIGEVANO CALCIO 1921	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Determinazione n. 1059/2024 e n. 948/2025		CONCESSIONE
CENTRO SANTA MARIA AZZURRI D'ITALIA	NOVATOR SRL	a. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica	Deliberazione n. 934/1996	Reg. n. 8666/2012	CONCESSIONE
ILLUMINAZIONE STRADALE	EDISON NEXT	a. affidamento a terzi	Determinazione n.	Reg. n. 346/2021	€ 1.597.397,98

SERVIZIO	SOGGETTO GESTORE	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (€)
	GOVERNMENT SRL	mediante procedura ad evidenza pubblica	845/2017		
SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	ASM ISA SPA	c. affidamento a società in house	Deliberazione di G.C. n. 14/2014, aggiornato con Del C.C. n.40/2024	Rep. n. 8718/2014	€ 10.906.613,30
SMART CITY	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	c. affidamento a società in house	Deliberazione di G.C. n. 134/2014	Rep. n. 81/2014	€ 601.818,99
TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	c. affidamento a società in house	Deliberazione di C.C. n. 68/1961		CONCESSIONE
SERVIZIO FUNERALI CARITATEVOLI	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	c. affidamento a società in house	Determinazione n. 1252/2024		€ 7.459,25
DISTRIBUZIONE GAS	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	c. affidamento a società in house	Deliberazione di G.C. n. 61/2000	Rep. n. 7554/2000	CONCESSIONE
GESTIONE FARMACIA COMUNALE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO	c. affidamento a società in house	Deliberazioni di C.C. n. 88/2019, n. 76/2022, n. 22/2023, n. 66/2023	Reg. n. 191/2020, Reg. n. 390/2023, Reg. n. 434/2023, Reg. n. 540/2024	€ 2.000.000,00
RSA E ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SIMILI					
TRASPORTO AGEVOLATO E SCOLASTICO					
SERVIZI MINORI COLLATERALI AI SERVIZI SOCIALI					

4. La misura degli affidamenti in house

L'art. 30 c. 1 del D. Lgs 201/2022 prevede che la ricognizione prevista rilevi altresì "la misura del ricorso all'affidamento a società in house" oltre che "gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti".

Per quanto concerne il primo punto, il Comune di Vigevano affida in house (sia direttamente che per mezzo di scelta di Enti competenti, quali la Provincia di Pavia con funzioni di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio idrico integrato) i più importanti servizi pubblici locali di proprio riferimento territoriale, in particolare:

Servizio	Soggetto affidatario
1. Idrico Integrato	Pavia Acque Scarl
2. RSA e altri servizi socioassistenziali e simili	ASMV Vigevano Azienda Speciale
3. Gestione Farmacia Comunale	ASMV Vigevano Azienda Speciale
4. Trasporto agevolato e scolastico	ASMV Vigevano Azienda Speciale
5. Altri servizi minori collaterali a 2/3/4	ASMV Vigevano Azienda Speciale
6. Distribuzione gas	Vigevano Distribuzione GAS Srl
7. Servizi ambientali	ASM ISA spa
8. Servizio c.d. "smart city"	ASM Vigevano e Lomellina Spa
9. Trasporto e onoranze funebri	ASM Vigevano e Lomellina Spa
10. Servizio funerali caritatevoli	ASM Vigevano e Lomellina Spa

La misura del ricorso all'affidamento a società in house da parte del Comune di Vigevano risulta quindi molto significativa, riguardando sostanzialmente quasi tutti i servizi di maggiore importanza sia in termini di ricavi/costi che in termini di impatto del servizio sull'utenza; si ritiene che l'indicazione della norma di rilevare "la misura" del ricorso all'affidamento in house sia di tipo "qualitativo" (nel caso misura molto significativa), ritenendo non utile procedere ad una misura quantitativa (in mancanza di una precisa indicazione normativa) dovendosi procedere a complesse elaborazioni di dati non omogenei (tenuto conto che, per alcune tipologie rilevanti di servizi, basati sul modello "concessione", i ricavi sono introitati direttamente dal soggetto affidatario (ad esempio idrico integrato, ma anche distribuzione gas – peraltro esclusa ma riportata per completezza – o RSA, Farmacia ecc...)).

Per quanto concerne invece il secondo punto, si evidenzia che, sulla base delle attività di ricognizione condotte, si può concludere che, allo stato, non emergono significativi elementi problematici in ordine al concreto andamento dal punto di vista economico (con riferimento ai costi a carico del Comune), della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, fatto salvo, ove sussistente, quanto direttamente evidenziato agli affidatari in house nell'ambito dell'attività di verifica e controllo del rispetto degli indirizzi attribuiti dal Comune di Vigevano per lo svolgimento delle attività affidate e/o quanto eventualmente di competenza di altri Enti Competenti (nello specifico Provincia di Pavia in qualità di ATO idrico integrato).

5. Focus sui servizi affidati a società in house

Specifiche considerazioni sulle società in house, necessarie al fine del rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 c. 5 e 30 c.2 del D Lgs 201/2022 sono contenute nell'appendice allegata alla relazione di cui all'art. 20 D.lgs. 175/2016, alla quale si fa espresso rimando.

6. La programmazione 2025

Nel corso dell'esercizio 2025 proseguirà l'attività di monitoraggio del Comune sui servizi pubblici locali, anche in ottemperanza da quanto previsto dal D. Lgs 201/2022, e, per quanto riguarda gli affidamenti a società ed altri soggetti in house, del raggiungimento degli obiettivi strategico-gestionali già definiti e/o in corso di progressiva definizione con le società e i soggetti stessi.

Delle risultanze delle attività svolte verrà dato conto nel prossimo aggiornamento della ricognizione ex art. 30 D Lgs 201/2022, secondo le scadenze normativamente previste e/o in modo specifico e precedentemente in caso di eventi significativi e di particolare importanza/impatto.

7. Conclusioni

La presente relazione, unitamente all'appendice allegata alla relazione di cui all'art. 20 D.lgs. 175/2016, adempie a quanto richiesto dall'art. 30 del D. Lgs 201/2022 e al richiamo dell'art. 17 c. 5.

Proposta N. 2025/7203

U.O.C. Società e Enti Esterni, Programmazione e Controlli

OGGETTO: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO
GENERALE DEL COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2025 - RELAZIONE PERIODICA
RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI AI
SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267 del
18/08/2000.

Vigevano, lì 15/12/2025

IL DIRIGENTE

FAZIO GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 Decreto
Legislativo n 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)

Proposta N. 2025/7203

U.O.C. Società e Enti Esterni, Programmazione e Controlli

OGGETTO: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DEL COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2025 - RELAZIONE PERIODICA RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 15/12/2025

IL DIRIGENTE

FAZIO GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 Decreto Legislativo n 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)



Città di Vigevano

Unità Operativa U.O.C. Società e Enti Esterni, Programmazione e Controlli

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 70 del 23/12/2025

**Oggetto: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO
GENERALE DEL COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2025 - RELAZIONE PERIODICA
RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI
AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 23/12/2025

Vigevano li, 08/01/2026

Sottoscritta
(BONARDI GIUSEPPINA)
con firma digitale